

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/05/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33406-gli-accordi-con-la-svizzera-per-la-regolarizzazione-dei-capitali-non-dichiarati>

Autore: Palana Maurizio

Gli accordi con la Svizzera per la regolarizzazione dei capitali non dichiarati

Gli accordi con la Svizzera per la regolarizzazione dei capitali non dichiarati

di Maurizio PALANA

1. Washington vs Berna: la soluzione finale

Verso la fine del 2011 l'agenzia d'informazioni *Bloomberg*, riprendeva con grande enfasi la notizia apparsa sul sito internet del Dipartimento di Giustizia USA in cui si faceva il punto sulle recenti azioni intraprese per la lotta all'evasione fiscale⁽¹⁾. Fino a quel momento erano già state aperte 150 inchieste sui clienti di istituti stranieri. E non erano mancate le sanzioni. Come i 780 milioni di dollari che nel 2009 il colosso bancario elvetico UBS accettava di pagare allo Stato americano per evitare una denuncia penale, ammettendo di aver aiutato oltre 250 clienti statunitensi ad evadere il fisco nel periodo compreso fra il 2000 e il 2007. Per il leggendario segreto bancario svizzero e per tutto ciò aveva significato per gli operatori dei mercati finanziari la notizia era devastante. Era l'avvio di una guerra che non poteva che prevedere la definitiva eliminazione di questa "arma di distruzione di massa".

La "soluzione finale" che si andava profilando era maturata nella Commissione finanze del Senato Usa che nel 2008 "scopriva" che "ogni anno oltre 100 miliardi di dollari di tasse e imposte sono evase utilizzando conti offshore. Dunque, (...) si dovrà operare per ricondurre queste risorse entro i parametri corretti della contribuzione fiscale dovuta". A questo punto gli Stati Uniti, per mandato all'*Internal Revenue Service (IRS)*, avviavano diversi contenziosi con le banche svizzere, accusandole apertamente di aver illegalmente aiutato diversi evasori fiscali americani a investire in Svizzera, causando frodi di elevate proporzioni ai danni del fisco americano. L'azione statunitense produceva un effetto dirompente appunto quando la potentissima *Unione delle Banche Svizzere (UBS)* è costretta ad ammettere di "aver partecipato a una frode fiscale contro gli Stati Uniti"⁽²⁾. Forti di questa ritrovata consapevolezza, il Dipartimento della Giustizia americano e l'IRS intimarono alle filiali di 11 banche elvetiche operanti negli Stati Uniti, fra cui *Credit Suisse*, *Julius Bär* e *Banca Wegelin*, la trasmissione dei nomi dei clienti statunitensi che avevano nascosto al fisco i loro averi in Svizzera.

Lo scoop fu, però, l'annuncio che tra il giugno e l'agosto del 2009 le delegazioni dei Governi di USA e Svizzera avevano negoziato l'*Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la richiesta di assistenza amministrativa relative a UBS AG da parte dello US Internal Revenue Service (IRS)*. Dopo sei tornate negoziali tenutesi in Svizzera e negli Stati Uniti, l'11 agosto 2009 i capi-delegazione avevano già parafato⁽³⁾ l'accordo a Washington. Con decisione del 17 agosto 2009, il Consiglio federale svizzero l'aveva approvato, e quindi era stato firmato il 19 agosto 2009 ed entrava immediatamente in vigore. L'Accordo, nella forma di un trattato internazionale di 10 articoli, disciplinava l'esecuzione aggiornata della previgente *Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Stati Uniti (CDI)* in relazione al caso UBS.

L'articolo 1 regolava la nuova procedura di assistenza amministrativa. L'articolo 2 prevedeva una clausola in forza della quale Svizzera e Stati Uniti sono tenuti a ratificare con la massima sollecitudine la riveduta Convenzione di doppia imposizione. L'articolo 3 imponeva agli Stati Uniti

¹ L'impegno USA era scaturito anche dalla "missione" che i Paesi del G20, riuniti a Londra nell'aprile del 2009, si erano dati di far piazza pulita delle "giurisdizioni segrete" considerate di ostacolo allo sviluppo, per salvaguardare le risorse domestiche dall'evasione fiscale e dalla fuga di capitali.

² Cfr. *Una partita che vale 100 miliardi ogni anno*, Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2012.

³ La "parafatura" rappresenta l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e di altri trattati internazionali i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo.

di ritirare l'istanza di esecuzione del «*John Doe Summons*» (JDS)⁽⁴⁾. L'articolo 4 richiamava gli obblighi dell'UBS nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa. L'articolo 5 disciplinava il meccanismo di consultazione reciproca e annoverava taluna clausola di salvaguardia. L'articolo 6 concerneva la confidenzialità, mentre gli articoli 7-10 prevedevano le disposizioni finali (entrata in vigore, modifica, durata e denuncia dell'Accordo)⁽⁵⁾.

Al di là dei risvolti tecnici⁽⁶⁾, il “successo dell'operazione” consisteva, innanzitutto, in un “salva faccia” per entrambe le parti. L'intesa siglata, infatti, preservava formalmente il segreto bancario, orgoglio del sistema finanziario elvetico, ma soddisfaceva il fisco americano, che otteneva di fatto l'assenso delle autorità svizzere a indagare su più di 4.500 clienti dell'UBS e su quelli di altre banche della Confederazione. A sua volta, quest'ultima intravedeva la possibilità concreta di attenuare i conflitti che, sulla scia dell'iniziativa statunitense, già si profilavano, sia con i paesi europei sia nel più ampio ambito OCSE. In effetti, nel momento in cui l'accordo-base tra l'UBS e l'amministrazione americana si prospettava come *standard* per definire le dimensioni della rete con cui il fisco americano sarebbe andato a caccia di evasori, dapprima nella piazza finanziaria svizzera e poi in quelle dei paesi terzi, nei banchieri svizzeri si faceva strada la convinzione che un meccanismo di “*imposta liberatoria*” poteva costituire la “soluzione finale” nella vertenza fiscale con l'UE o con singoli paesi dell'Unione. Negli stessi ambienti bancari diventava sempre meno solida la resistenza allo scambio automatico di dati. Come dichiarerà il deputato liberale radicale Otto Ineichen al settimanale *SonntagsZeitung*, “(...) alcune banche preferiscono lo scambio di informazioni. La politica dovrebbe anche esaminare questa via”⁽⁷⁾.

2. Il “modello Rubik”: istruzioni per l'uso

Chi non ha mai avuto a che fare con quel cubo di plastica dalle facce multicolori chiamato “*Cubo di Rubik*” o cubo magico (*Rubik-kocka* in ungherese)? Sì, proprio quel “rognoso” rompicapo inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik nel 1974. Nove quadrati su ognuna delle sue sei facce, per un totale di cinquantaquattro quadrati, solitamente differenti tra loro per il colore, con un totale di sei colori diversi. Quando il *Cubo di Rubik* è risolto, ogni faccia ha tutti i nove quadrati dello stesso colore. Il rompicapo ha celebrato il 25° anniversario nel 2005, anno nel quale è stata presentata una versione speciale del cubo, con il logo ufficiale - *Rubik's Cube 1980-2005* - stampato su un quadrato di colore bianco. Scopo del “gioco”: risalire alla posizione originale delle “facce” del cubo per avere, per ognuna di esse, un colore uguale. Quando, nel 1980, la *Ideal Toys Company* - vecchia fabbrichetta di bambole e giocattoli artigianali di New York con aspirazioni da multinazionale degli *universal games* - ne acquista i diritti per lo sfruttamento e l'esportazione a livello internazionale, il “cubo”, da sfida all'intelligenza “sovrumana” (nella versione più complessa, prospetta 43.252.003.274.489.856.000 di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta), viene proposto in versione “semplice” (*pocket Cube*), che può assumere 3.674.160 di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

Qui il “gioco” svela, forse, un'ambizione maliziosa: misurare il Q.I. di ogni “umano” che aspira a far parte dell'*Universal Business Games* dell'economia planetaria. A questo punto, non riuscire in poco tempo a risolverlo significava essere, quantomeno, più cretini... degli imprenditori della *Ideal Toys Company*!

⁴ Si tratta di un classico *sub poena*, un “ordine esecutivo” dall'autorità amministrativa – in ultima istanza un atto legittimato dal potere presidenziale “trasfuso” nelle prerogative dell'*administration* – emesso nei confronti di cittadini americani con l'obbligo, per gli stessi, di adempiere alla richiesta in esso contenuta sotto la minaccia di arresto in caso di inadempimento (salvo convalida successiva del giudice). Nel caso specifico l'ordine aveva riguardato i *managers* cittadini americani delle filiali USA dell'UBS.

⁵ Il testo dell'Accordo è consultabile sul [sito web della Confederazione Svizzera](#).

⁶ Un'analisi complessiva in: Paolo Bernasconi, *Scambio italo svizzero di informazioni fiscali. Rogatorie e convenzioni controe impostazioni*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, Gen.-Apr. 2011 Vol. VIII – N. 1 – pagg. 16-33.

⁷ *Passo importante nel conflitto fiscale con gli USA*, in [www.swissinfo.ch](#).


I banchieri svizzeri – notoriamente i più perfidi fra gli “*economic players*” – si sono richiamati al rompicapo magiaro al fine di proporre accordi bilaterali con gli stati europei secondo uno schema definito, appunto, “*progetto Rubick*”, cioè la proposta di tassare in Svizzera i capitali dei cittadini europei, riversando in seguito la somma ai rispettivi erari *ma mantenendo la privacy del cliente*. Secondo una prima tempistica già sperimentata con Inghilterra, Germania e Austria, tali accordi, parafati nel 2012, dovranno essere firmati nell’autunno. A seguire, la procedura di ratificazione, mentre l’entrata in vigore è prevista a inizio 2013. Nelle intenzioni di Berna il “*progetto Rubick*” offre, da un lato, consistenti garanzie ai clienti delle banche della Confederazione, e cioè:

- **Anonimato.** Il progetto Rubik separa il reddito e gli utili dal capitale. Introduce un’imposta alla fonte da versare agli stati esteri rispettando l’anonimato dei detentori stranieri di conti in Svizzera.
- **Protezione.** Secondo i promotori dell’iniziativa, preservando la sfera privata del cliente questa strategia avrebbe anche l’effetto di proteggere i collaboratori delle banche straniere in Svizzera da eventuali procedimenti giudiziari intentati da stati esteri.
- **Barriera anti fuga.** La garanzia dell’anonimato permetterebbe di evitare che i detentori stranieri di conti gestiti da banche svizzere portino i loro beni altrove.

D’altra parte, un lettura “disincantata” della proposta fa intendere agli stati esteri che usufruiranno di benefici “equi” rispetto a quelli ottenuti dai banchieri svizzeri. Concretamente, infatti, il “*modello Rubik*” si ispira a modelli di tassazione alla fonte già esistenti, ad esempio, in Italia (imposta sostitutiva sugli interessi e sulle plusvalenze finanziarie, ora del 20%) ed in Germania (imposta alla fonte per redditi da capitale, “*Abgeltungssteuer*”, ora con aliquota massima del 28%), nonché ai meccanismi già previsti dall’*Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea* in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. Ad oggi, Germania, Gran Bretagna e Austria hanno concluso un accordo con la Svizzera. La Grecia e il Belgio hanno manifestato il loro interesse. La Francia ha ufficialmente declinato l’offerta delle banche svizzere, stante che per Parigi la trasparenza deve avere la priorità. La Norvegia ha espresso dubbi sulla legalizzazione di conti segreti e, per ciò, ha comunicato di non essere intenzionata ad avviare trattative con la Svizzera.

Grafico 1 - Depositi e provenienza dei fondi nelle maggiori piazze "offshore" del mondo

2010, \$trn



Fonte: The Economist, Feb 11th 2012 -*Swiss banking secrecy. Don't ask, won't tell. Amid a global squeeze on tax evasion*

Ma quali sono, in concreto, i termini del problema? Ovvero: quali gli “equilibri di sistema” che si scompongono e ri-compongono in tale progetto? Per rispondere alla domanda si deve guardare alla realtà costituita dai depositi nelle maggiori piazze *offshore* del mondo oltre che alla provenienza

dei fondi (Grafico 1). Gli Europei preferiscono, nell'ordine, la Svizzera, la Gran Bretagna e il Lussemburgo. Simile la scelta dei facoltosi arabi con l'eccezione che al Lussemburgo preferiscono Dubai. Per gli Americani la scelta cade sui paradisi fiscali dei Caraibi e sulla Gran Bretagna della *special relationship*.

Nella sola Svizzera ci sono oltre \$2 trilioni (2.000 miliardi di dollari) di fondi provenienti dall'estero (il 27% del totale mondiale) e, fin dal 1934, per una banca svizzera è un reato penale punito severamente l'eventuale rivelazione dell'identità di un cliente. Ora, il problema è che i governi del mondo, da sempre tolleranti con queste cose, stanno iniziando a realizzare che questi trasferimenti di fondi costano circa 3.100 miliardi di dollari in evasione fiscale a livello mondiale (secondo *Tax Justice Network*).

Secondo stime elaborate da HELVEA, primaria società svizzera di brokeraggio, i principali paesi europei "colpiti" da tali pratiche sono la Germania, con una differenza fra depositi **non dichiarati al fisco**, rispetto al totale dei depositi, di 169,6 miliardi di euro, l'Italia con una differenza di 162,5 miliardi, la Francia con una differenza di 80,4 miliardi, la Gran Bretagna con una differenza di 52,3 miliardi, la Spagna con una differenza di 45,0 miliardi, il Belgio con una differenza di 28,1 miliardi, la Grecia con una differenza di 21,0 miliardi (Grafico 2).

Grafico 2 - Depositi dei clienti europei nelle banche svizzere (stima in mld. di euro - anno 2007)



Fonte: HELVEA

E' evidente che i paesi che presentano il peggior rapporto fra depositi noti e nascosti al fisco sono, nell'ordine, Grecia, Italia e Francia. La Germania e l'Italia si rivelano i maggiori esportatori di capitali occultati, il che secondo i trend economici dei due paesi pare, per la Germania, una plateale smentita della tanto celebrata 'etica fiscale protestante', e per l'Italia, la conferma del vecchio e sprezzante giudizio, da attribuire forse ad un vecchio ambasciatore francese, secondo cui l'Italia è tradizionalmente "un paese povero di gente ricca". E', poi, altrettanto evidente che si tratta di una situazione difficile da presentare ad un'opinione pubblica mondiale sempre più stretta della crisi.

Da fonte svizzera il "progetto Rubik" viene, dunque, presentato come un modello di equilibrio e di reciproco vantaggio rispetto ad esigenze diversificate. "Da un profilo fiscale, - spiega Samuele Vorpe, docente e ricercatore della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) - gli obiettivi del modello sono la regolarizzazione dei patrimoni di clientela estera depositati presso banche in Svizzera, ed il contemporaneo mantenimento dell'anonimato sui dati personali di tale clientela. Esso costituisce un'importante proposta per implementare gli obiettivi strategici annunciati dal Consiglio federale il 16 dicembre 2009 e il 25 febbraio 2010, in cui era stata annunciata la volontà di perseguire una politica volta a creare meccanismi affinché danari accettati in deposito

presso banche in Svizzera venissero sistematicamente dichiarati alle Autorità fiscali dei Paesi di residenza della clientela (“Weissgeldstrategie”). Tale nuovo corso politico è da leggere in reazione alle crescenti pressioni estere esercitate sul segreto bancario svizzero, e nell’ottica di iniziare ad affrontare, bilateralmente con singoli Paesi, la tematica”.⁽⁸⁾

Sul piano “strategico”, poi, c’è di più: il “progetto Rubik” rappresenta, infatti, un’inedita prefigurazione del futuro del *private banking* e dell’attività di gestione patrimoniale in Svizzera, da realizzare con la “coesistenza” dell’attività *onshore* con quella *offshore*, per il tramite di un “progetto liberatorio” che assicurerebbe agli averi di clienti stranieri un trattamento fiscale “gradito” ai paesi d’origine, ridefinendo altresì limiti e portata di un segreto bancario ormai più nominale che reale.

3. Gli accordi stipulati con la Germania, la Gran Bretagna e l’Austria

Gli accordi sul “modello Rubik” siglati dalla Svizzera con la Gran Bretagna, con la Germania e più di recente con l’Austria, fanno da apripista e da schema di riferimento per future convenzioni⁽⁹⁾.

Quanto all’aspetto generale, lo schema prevede che:

1. i contribuenti, assolta un’imposta anonima liberatoria (per le inadempienze pregresse), saranno considerati fiscalmente adempienti anche verso lo Stato di residenza e non saranno tenuti a dichiarare alle rispettive autorità fiscali, salvo il caso in cui optassero per l’auto-dichiarazione, i patrimoni detenuti nello Stato della fonte (Svizzera);
2. il segreto bancario svizzero inteso come tutela della sfera privata, slegato dal tema del contrasto all’evasione fiscale, ne esce rafforzato; la definitiva entrata in vigore di tali accordi accantonerebbe lo scambio d’informazione *tout court* e favorirebbe solo l’inoltro di richieste mirate, limitate e approfondite, in ogni caso non in contrasto con la legge svizzera (es. dati rubati, richieste generalizzate, ecc);
3. quando gli accordi saranno definitivamente vigenti, l’erario dello Stato di residenza del cliente della banca svizzera beneficerà di un gettito immediato derivante dalle somme versate dalle banche svizzere per la sanatoria dell’illecito pregresso e di un’entrata strutturale pur se tratta da un’imposta anonima;
4. le banche dei Paesi coinvolti, invece, usufruiranno di un ingresso agevolato e reciproco nei mercati finanziari degli Stati contraenti.

Rispetto al livello d’imposizione, sia l’accordo con la Germania che quello con il Regno Unito prevedono per i rispettivi cittadini (non residenti in Svizzera) che hanno patrimoni non dichiarati nella Confederazione il pagamento di un’*una tantum* per il pregresso, attraverso un calcolo che secondo le banche elvetiche porterà ad un versamento medio del 20-25% degli stessi patrimoni. Per il futuro poi i tedeschi pagheranno, sempre in forma anonima e attraverso le banche, il 26,3% dei redditi finanziari ottenuti con i patrimoni mantenuti in Svizzera ed i britannici tra il 27% ed il 48%.

L’accordo con l’Austria è largamente ispirato agli altri due. Esso prevede l’applicazione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un prelievo liberatorio sui fondi custoditi su conti e depositi elveticici la cui aliquota è fissata tra il 15% e il 38%, in dipendenza della durata delle relazioni bancarie e dell’ammontare del patrimonio. Non è, invece, previsto un prelievo *una tantum* per il pregresso.

⁸ Samuele Vorpe, *I tratti principali del modello Rubik. Le caratteristiche principali del modello di imposizione alla fonte proposto dal Governo svizzero sul piano internazionale*, in *Novità fiscali – settembre 2010 - SUPSI*, pag. 9.

⁹ Paolo Bernasconi, *Sistema “Robik”: accordi fiscali bilaterali Svizzera-Germania-Gran Bretagna*, in *Fiscalità & Commercio Internazionalnale – n. 1/2012 – pagg. 18-29*.

Sotto l'aspetto attuativo, in questa fase di avvio la tempistica è la seguente:

Data dell'entrata in vigore	1 gennaio 2013
Data di riferimento 1	31 dicembre 2002: per l'esistenza di un conto in Svizzera e l'identificazione di un «beneficiario effettivo» ⁽¹⁰⁾
Data di riferimento 2	31 dicembre 2010: il valore degli averi patrimoniali a questa data costituisce la base di calcolo per la regolarizzazione delle imposte pregresse
Data di riferimento 3	31 dicembre 2013: decisione da parte del cliente di accettare il prelevamento delle imposte 'alla fonte' (in mancanza i dati verrebbero trasmessi al fisco dei paesi d'origine)
Data di riferimento 4	30 giugno 2013: data entro la quale il cliente assoggettato che instaura un nuovo rapporto d'affari con una banca deve effettuare determinate dichiarazioni formali

(*) Fonte: Paolo Bernasconi, *Sistema "Robik"*, cit. Nota 9

In sintesi, rispetto all'attuale livello di adesione e alle future prospettive, la situazione (comunque in evoluzione), è la seguente:

Contraenti	Data	Stato	Ratificato	In vigore
Svizzera-Germania	21 Settembre 2011	Siglato	No	1/1/2013
Svizzera-Gran Bretagna(*)	6 Ottobre 2011	Siglato	No	1/1/2013
Svizzera-Austria	13 Aprile 2012	Siglato	No	1/1/2013
Svizzera-Grecia	-	Contatti in corso	No	No
Svizzera-Belgio	-	Contatti in corso	No	No
Svizzera-Lussemburgo	-	Contatti in corso	No	No

(*) Integrato il 20 Marzo 2012 –

4. Il caso dell'Italia: “Tu vuoi fa l' americano?”

Nel dicembre 2011 il nuovo Governo italiano si dichiarava **contrario alla sottoscrizione di un qualsiasi tipo di accordo fiscale con la Svizzera, sulla base del cosiddetto “schema Rubik”**.

La posizione ufficiale è esposta in un'audizione al parlamento a fronte di sollecitazioni “bipartisan” a favore dell'apertura di una trattativa anche da parte dell'Italia con la Svizzera in materia fiscale. *“Gli accordi firmati della Svizzera con la Germania e il Regno Unito – dichiara in quell'occasione il Ministro per i Rapporti con il Parlamento - denominati Accordi di cooperazione nell'area della tassazione, non rientrano nella tipologia delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ispirate al modello Ocse, ma sono, invece, basati sostanzialmente su di una sanatoria o condono per il periodo pregresso, mediante applicazione di un'imposta una tantum ai valori mobiliari non tassati nei Paesi di residenza dei contribuenti e collocati in Svizzera, e l'applicazione di un'imposta liberatoria, su base annuale per il futuro, che la Svizzera riverserà, in forma anonima, agli Stati di residenza, escludendo la possibilità di risalire all'identità dei contribuenti. Tali accordi consentono, pertanto, il mantenimento del segreto bancario in Svizzera. La natura degli accordi in*

¹⁰ In base all'art. 4 dello schema d'accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non è considerata il beneficiario effettivo quando: a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 6; oppure b) agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in titoli; oppure c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo Stato di residenza. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

questione, oggetto anche di una recente forte presa di posizione contraria della Francia, sta sollevando numerose critiche e perplessità nelle sedi e nei dibattiti internazionali”⁽¹¹⁾.

D'altra parte, la posta in gioco, come usa dire, non sarebbe da poco. Le proiezioni elaborate su un possibile accordo Italia – Svizzera, dimostrano che l'Italia incasserebbe circa 9 miliardi di euro. Qualora tra il Governo italiano e quello elvetico vi fosse un'intesa a livello internazionale, mutuando il modello tedesco, si avrebbe un'entrata straordinaria (*una tantum*) compresa tra i 5.2 e i 9.2 miliardi di euro (nell'ipotesi che i capitali stimati, ad es. in 130 miliardi di euro, emergano integralmente), con un'anticipazione sicura che potrebbe oscillare attorno ai 2 miliardi, versata direttamente dalla comunità bancaria svizzera⁽¹²⁾.

Le motivazioni reali alla base delle riserve espresse dal Governo italiano non paiono tuttavia di “mero principio”. Anzi, si può ritenere che i riferimenti presi in considerazione siano stati almeno tre e di consistente rilievo:

1. la possibilità, ancora in corso di studio da parte della Commissione europea, di definire criteri comuni di tassazione dei redditi di capitale, ha sollecitato obiezioni riguardo alla compatibilità degli accordi bilaterali con le regole europee, con rimessione all'esame del commissario UE alle finanze Algirdas Semeta⁽¹³⁾;
2. un eventuale accordo Italia – Svizzera comporterebbe specificità che il Governo italiano, per autorevole dichiarazione dello stesso Presidente del Consiglio, si riserva di valutare auspicando preferibilmente l'adozione di linee comuni europee di politica fiscale ⁽¹⁴⁾;
3. un'ulteriore preoccupazione riguarda la compatibilità di tali accordi con le linee di politica fiscale adottate a livello nazionale e, in particolare, con gli indirizzi di lotta all'evasione fiscale⁽¹⁵⁾.

A tal proposito non sono mancate iniziative “investigative”, coinvolgenti ad es. filiali italiane di banche estere, su un “modello americano” d'indagine, riguardante percorsi evasivi legati a oscure manovre finanziarie, e tuttavia si è trattato quasi sempre di schemi necessariamente riconducibili a singole inchieste di carattere penale, quindi sganciate da una prospettiva sistematica com'è stata quella praticata dagli USA.

Va da sé che il tema fuoriesce da ogni “tecnicità” e presuppone uno sbocco prettamente politico. Certo è che la cosa peggiore sarebbe “la scelta di non scegliere”, quella che il famoso asinello pagò con la morte per fame.

¹¹ Il resoconto dell'Audizione è consultabile sul sito www.camera.it.

¹² Isabella Bufacchi, *Con un accordo «alla tedesca» l'Italia incasserebbe 9 miliardi*, in *Il Sole 24Ore*, 19 agosto 2011.

¹³ La questione sembra comunque risolvibile in quanto, diversamente dall'accordo sulla fiscalità del risparmio, che secondo Semeta rientra strettamente nell'ambito di competenza dell'Unione, trattati bilaterali di Stati membri con Paesi terzi nella materia di cui agli Accordi già conclusi sarebbero possibili. Al più, al via libera della Commissione agli accordi bilaterali dovrebbe corrispondere l'impegno degli Stati membri, e in particolare di Germania e Regno Unito, a ridare impulso al dossier di revisione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (che dovrà essere ampliata sotto il profilo soggettivo e oggettivo), attribuendo altresì alla Commissione uno specifico mandato a negoziare misure equivalenti con i partners terzi, Svizzera compresa.

¹⁴ “Stiamo aspettando l'esame da parte della Commissione europea dei casi di Stati membri che hanno fatto accordi e stiamo fortemente assecondando l'azione della Commissione europea per un'impostazione maggiormente comunitaria. Al momento non abbiamo intenzioni bilaterali”, ha dichiarato il Presidente Monti dopo la firma del *fiscal compact*, cioè il «trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'Unione economica e monetaria», firmato nel marzo di quest'anno.

¹⁵ Il Governo italiano privilegia, sostanzialmente, la *Direttiva 2011/16/UE*, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede che dal 1° gennaio 2017 lo scambio automatico di informazioni possa essere ampliato per includere dividendi, plusvalenze e *royalties*, oltre alle iniziali categorie reddituali (redditi da lavoro, compensi dirigenti, assicurazione vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari), delineando un'ulteriore incompatibilità rispetto al segreto bancario svizzero in qualche modo tutelato dal “modello Rubik”.